

COMUNE DI BEDONIA

Servizio di raccolta differenziata porta a porta in parte del capoluogo, della raccolta differenziata del mercato e allo svuotamento dei cestini

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 - Oggetto della convenzione

Il Comune esplica le attività di smaltimento rifiuti urbani e le attività ad esso connesse appresso indicate in regime di privativa e mediante affidamento in appalto della sola parte relativa alla differenziata, a norma dell'art. 198 del dlgs 3 aprile 2006 n. 152.

L'appalto che forma oggetto del presente capitolato comprende i seguenti servizi:

- a) raccolta differenziata porta a porta nelle vie del capoluogo di cui all'elenco allegato
- b) raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale e dalle fiere annuali
- c) raccolta differenziata della frazione organica nelle vie del capoluogo di cui all'elenco allegato
- d) svuotamento dei cestini collocati nel centro del paese e parchi e giardini
- e) sgombro manuale della neve dai marciapiedi

E' parte integrante ed essenziale del presente capitolato il seguente documento:

1. elenco delle vie in cui effettuare il servizio di raccolta porta a porta
2. planimetria del capoluogo con evidenziate le aree d'intervento

ART.2 – IMPRESE AMMESSE ALLA TRATTATIVA DI APPALTO

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") verrà individuato a seguito di Procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati mediante convenzione ai sensi dell'art. 5 della L.N. 381/91e della determinazione n. 3 del 01.08.12 "*Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991*" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, alle cooperative sociali di tipo B dicui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991,

Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016 e hanno ad oggetto prestazioni miste individuate nel presente capitolato.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Art.3- Inizio del servizio- durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di 24 mesi (fatto salvo le disposizioni da parte dell'Agenzia d'Ambito a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma).

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di "AFFIDAMENTO E CONSEGNA" del servizio.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto può aver luogo in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione dello stesso.

Le varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice. Si applica altresì l'art. 107 del Codice, in materia di sospensione dell'esecuzione del contratto, in quanto compatibile con il servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'opzione di proroga del contratto, limitata al tempo strettamente necessario come da disposizioni da parte dell'Agenzia d'Ambito .

Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di Bedonia di prorogare la durata del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale. Il presente appalto avrà decorrenza dal momento dell'affidamento senza alcuna sospensione del servizio.

Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Art.4 - Obblighi e responsabilità dell'impresa

L'impresa si impegna ad effettuare i servizi oggetto del contratto nell'osservanza dei principi generali prescritti dalla Legge, sotto la propria diretta responsabilità, impegnandosi, in particolare, ad adottare tutte le misure e le cautele possibili onde evitare infortuni a dipendenti delle parti convenzionate ed a terzi.

L'impresa deve usare, nella conduzione del servizio, diligenza, puntualità e tempestività di intervento.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'impresa, nell'esecuzione del contratto, ha la totale responsabilità per la garanzia dei servizi contemplati.

Qualsivoglia disservizio imputabile a carenza dell'impresa, ivi compresa carenza di personale, a qualsiasi titolo o guasti alle attrezzature e mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità della stessa.

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune di Bedonia.

L'impresa si obbliga a rilevare il Comune di Bedonia da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

E' vietato all'impresa cedere in subappalto il servizio o parte di esso.

E' obbligo dell'impresa :

- segnalare le necessità di interventi straordinari:
- segnalare richieste particolari da parte dell'utenza in genere o di singoli:
- stipulare contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo pari a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila).

ART.5 - Raccolta porta a porta e svuotamento cestini

Nelle Vie del capoluogo di cui all'elenco allegato, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere al servizio di raccolta differenziata porta a porta, da svolgersi manualmente con proprio mezzo con la seguente frequenza:

- **lunedì e giovedì** raccolta del rifiuto organico
- **martedì** raccolta rifiuti indifferenziati
- **mercoledì** raccolta della plastica
- **venerdì** raccolta della carta e cartone

Il servizio prevede la raccolta dei sacchetti (per rifiuti indifferenziati e plastica) o lo svuotamento dei mastelli da 40 lt per la raccolta della carta posti sul marciapiede dai privati cittadini, oltre allo svuotamento di cassonetti da 120 – 240 o 1100 lt a servizio dei condomini o delle utenze commerciali presenti nelle Vie oggetto dell'appalto, il caricamento su apposito mezzo di trasporto e lo svuotamento all'interno dell'autocompattatore del Comune che conferirà i rifiuti a smaltimento o recupero. Il servizio come previsto dal regolamento di raccolta differenziata porta a porta del comune dovrà **avere inizio alle ore 06:00 e terminare entro le ore 10:30 per permettere al mezzo comunale di conferire i rifiuti in discarica o al centro di recupero a Borgo val di Taro.**

Il servizio di svuotamento dei cestini dovrà effettuarsi tre volte alla settimana e prevede la raccolta dei sacchetti nei cestini del capoluogo con la loro sostituzione con nuovi forniti dall'amministrazione comunale. Oltre allo svuotamento dovrà essere effettuata la pulizia nell'intorno del cestino se vi è la presenza di rifiuti abbandonati.

Nel caso in cui un giorno della raccolta differenziata coincida con una festività , la raccolta dei quel giorno verrà effettuata il successivo anche in coincidenza con un'altra raccolta differenziata. L'amministrazione comunale in caso di necessità, interverrà con un proprio mezzo in appoggio alla ditta appaltatrice.

Nel periodo invernale in caso di nevicate che non permettono di effettuare un completo servizio di raccolta dei rifiuti il personale della ditta appaltatrice dovrà partecipar, nel limite delle ore a sua disposizione, alla pulizia dei marciapiedi dalla neve in collaborazione con il personale operaio del comune.

Art . 6 Raccolta differenziata del mercato settimanale e delle fiere

L'impresa, al termine del mercato settimanale, che di norma si svolge il sabato e al termine delle fiere annuali (meno di 10 all'anno) dovrà procedere alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle diverse attività commerciali (bancarelle, negozi ecc). I rifiuti accatastati lungo le strade e negli spazi pubblici dovranno essere conferiti a seconda della tipologia, presso la stazione ecologica in Via Ronconovo .

Art.7 - Ordini di servizio.

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, in danno dell'impresa, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio qualora la predetta impresa, appositamente diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati all'impresa che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune che hanno effettuato i rilievi del caso.

Il congruo termine da assegnare all'impresa, per ottemperare agli ordini contemplati nel primo comma del presente articolo, verrà stabilito dal Comune tenuto conto della natura e della mole dei lavori da eseguire.

Art.8 - Penali

Le inadempienze contrattuali attribuibili a responsabilità dell'impresa saranno contestate all'impresa stessa entro 24 ore dal loro accertamento e comporteranno l'applicazione delle seguenti penalità:

- servizio non effettuato o sospeso per motivi riconducibili a totale responsabilità dell'impresa : € 200,00 per ogni giorno di mancato espletamento del servizio:
- ritardi e cattive esecuzioni del servizio per motivi riconducibili a totale responsabilità dell'impresa : € 150,00 per inadempienza;

L'ente affidatario il servizio è tenuto a notificare per iscritto all'impresa le contestazioni delle inadempienze , e l'impresa avverso la contestazione delle inadempienze avrà la facoltà di controdedurre entro 24 ore dalla notifica.

Art.9 - Risoluzione del contratto d'appalto

Il presente contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto in caso di scioglimento e cessazione dell'impresa.

Nel caso che le inadempienze di cui all'articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto, il Comune potrà deliberare la risoluzione del contratto, senza pregiudizio per eventuali refusioni di danni.

Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'impresa.

Art.10 - Comunicazioni di servizio

Ai fini dei rapporti con l'Amministrazione comunale, l'impresa è tenuta a far conoscere il nominativo del proprio rappresentante, responsabile del servizio e della sicurezza dei lavoratori. Tale responsabile dovrà essere reperibile durante il normale orario di lavoro.

Art.11 - Mezzi e materiali di servizio

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto l'impresa dovrà disporre di tutto il materiale idoneo (automezzi, attrezzature leggere ecc..).

Detti mezzi dovranno risultare sempre pronti all'uso, in perfetta efficienza, completi di assicurazioni e segnaletica mobile applicata al fine di operare in condizioni di massima sicurezza.

Sono a carico della ditta, altresì, tutte le spese per carburante, lubrificanti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni dei mezzi e sostituzione di questi quando ritenuti non idonei.

I mezzi di proprietà dell'impresa potranno essere parcheggiati alla fine del servizio giornaliero, esclusivamente in aree o strutture di proprietà o possesso dell'impresa appaltatrice od in eventuali aree determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art.12 - Personale e sicurezza sul lavoro

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto l'impresa dovrà disporre del personale necessario.

Tutto il personale nell'espletamento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno serio e corretto.

Il personale addetto dovrà essere in regola con le disposizioni previste dalla normativa sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/08.

L'impresa sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali.

L'impresa dovrà dimostrare di aver provveduto al documento della valutazione dei rischi, e alla produzione del DUVRI per le eventuali interferenze con i lavoratori dell'Ente appaltante come da D.Lgs. 81/08.

Sarà a carico dell'impresa la consegna dei dispositivi di protezione individuale a tutti i propri dipendenti, la formazione ed informazione dei dipendenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ed ogni altro onere che il D.Lgs 81/08 pone a carico del datore di lavoro.

Art.13 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia sorga tra le parti in relazione al presente contratto, anche successivamente alla sua scadenza, sarà demandata ad un collegio composto da tre arbitri, di cui uno designato dai comuni, uno dall'impresa ed il terzo in accordo tra i due arbitri di parte.

ART. 14 -Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

Qualora per eventi di carattere straordinario, come la rottura dei mezzi l'assenza improvvisa del personale per cause di forza maggiore, le condizioni climatiche proibitive, si rendesse necessario, comunque sospendere per un giorno il servizio, la ditta appaltatrice dovrà provvedere al suo recupero nel giorno immediatamente successivo e a sue complete spese.

Art. 15 - L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

a) assumere, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna (L.R. n. 12 del 17-07-2014) nel corso della durata del servizio presso la cooperativa aggiudicataria, **almeno il 30% con lavoratori con disabilità o in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91. L'assunzione di tali lavoratori deve essere effettuata in accordo con i servizi sociali del Comune di Bedonia** e deve essere data priorità alle persone residenti a Bedonia;

b) predisporre, attuare e gestire i progetti formativi individuali, di cui al successivo art.6, in conformità a quanto previsto nel presente capitolato;

d) **garantire l'assunzione di n. 1 persona svantaggiata, anche disoccupati di lungo periodo, per n. 20 ore settimanali**, da impiegare nei servizi oggetto del presente capitolato. Queste persone vengono identificate dai servizi sociali del Comune all'interno di quelle prese in carico e per le quali sia stata verificata la condizione di disabilità o di svantaggio

e) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi

Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:

- a) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003;
- b) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

Art. 16 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata e appartenente alle categorie protette inserita.

Entro un mese dall'avvio del servizio la cooperativa deve presentare all'Ente idonea documentazione accompagnata da un progetto formativo individuale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto, specificando metodi, procedure e strumenti, conformi a quelli indicati nel progetto presentato in sede di offerta, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante una relazione semestrale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Art.17 – Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e dalle linee guida n. 13 dell'Anac approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La cosiddetta clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale, risultando essa stessa altrimenti lesiva della concorrenza. La clausola non comporta l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel medesimo contesto di appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dal subentrante.

Art. 18 - Canoni e prezzi di convenzione

Il Canone per il servizio è così determinato:

- 1) € 154.987,50 + IVA (diconsi centocinquantaquattromilasettecentoottantasette/50) determinato su un monte ore annue come da prospetto economico allegato per la durata di mesi 24 ;
- 2) € 11.000,00 + IVA per noleggio a freddo di porter
- 3) € 200,00 + IVA per oneri di sicurezza

I canoni saranno fatturati mensilmente dietro emissione di regolare fattura ed il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 19 -Spese inerenti l'appalto ed il contratto

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione e conseguenti, nessuna esclusa , sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 20 -Prestazioni eccedenti quelle comprese in appalto

Il Comune ha la facoltà di richiedere all'impresa prestazioni eccedenti quelle comprese in appalto come ad esempio in occasione di fiere non programmate, eventi o manifestazioni varie. Tali prestazioni dovranno essere richieste e qualora eccedessero il monte ore annuale previsto all'art. 14 verrà determinato in accordo con l'impresa stessa l'importo per la singola prestazione.

Art. 21 -Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

Il comune notificherà all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.

L'impresa appaltatrice dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna il presente capitolato, composto da n. 17 articoli .

Qualora a causa di leggi dello Stato, Regionali o accordi intercomunali il servizio dovesse svolgersi in ambiti territoriali prefissati, la presente convenzione si intende sciolta e quindi risolta senza alcun onere a carico del Comune di Bedonia.

letto approvato e sottoscritto

Le parti: